



Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza
Servizi Generali e Attività Contrattuale



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 214 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI VICENZA. CIG 8230948928

FAQ

1) Si prega di chiarire formalmente (anche con esempi) cosa si intenda per "situazioni straordinarie", richiamate all'interno del criterio n. 2 dell'art. XI del Disciplinare; è infatti certo che alla luce della previsione di un criterio ad hoc, abbiate senz'altro maturato preferenze sulle modalità di soddisfacimento degli obiettivi che intendete perseguire con il criterio di punteggio stesso.

R: Il Disciplinare di gara al paragrafo XI. Valutazione delle offerte, prevede che "in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 (Modalità di gestione di situazioni straordinarie) della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte". Rientrano nel concetto di situazioni straordinarie accadimenti e circostanze che, anche sulla base delle esperienze maturate dal concorrente, possono ricorrere nell'esecuzione del servizio e che sono connotati da imprevedibilità e straordinarietà e in quanto tali non astrattamente tipizzabili da parte della Stazione Appaltante.

2) Si chiede nello stesso spirito e con identiche finalità di specificare quanti interventi in situazioni straordinarie siano stati richiesti nel recente passato.

R: Il Disciplinare di gara non richiede un numero di interventi straordinari. La relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi che l'offerente ritiene opportuni ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo relativo agli "elementi di valutazione" nel rispetto della dimensione massima che non dovrà superare le 10 cartelle dattiloscritte (ad esclusione dell'elenco delle attrezzature e della planimetria).

3) Si prega, nell'identica ottica, di chiarire se il criterio n. 2 citato premi la quantità di veicoli offerti dal concorrente oppure la qualità degli stessi ad operare in contesti di situazioni straordinari.

R: I criteri premianti relativi alle Modalità di gestione di situazioni straordinarie riguardano le procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli, tenendo conto delle tempistiche di intervento. Pertanto, la quantità e qualità dei veicoli utilizzati nella situazione di emergenza per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 2 della griglia di valutazione delle offerte, dovrà essere inerente alla descrizione della procedura straordinaria.

4) Si prega inoltre, in relazione a tutti i parametri di assegnazione dei punteggi, di chiarire quali siano le modalità di assegnazione dei punteggi in relazione al numero e alla dimensione dei depositi.

R: Il Disciplinare di gara al paragrafo XI. Valutazione delle offerte, prevede che "in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 1 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione della qualità, della adeguatezza e completezza della metodologia esposta rispetto a quanto previsto dall'espletamento del servizio per il recupero, la custodia e la vendita dei veicoli, tenendo conto della dotazione tecnica dell'operatore e della distribuzione dello stesso sul territorio; in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 2 della tabella il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle procedure descritte dall'operatore per fronteggiare le situazioni di emergenza connesse allo stato dei veicoli e non rientranti nello svolgimento ordinario del servizio, tenendo conto delle tempistiche di intervento proposte; in ordine all'elemento di valutazione di cui al punto 3 il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione delle modalità e tecniche informatiche adottate per garantire la gestione dei veicoli, tenendo conto della



Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Servizi Generali e Attività Contrattuali



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

qualità, completezza ed innovatività delle stesse". La valutazione "qualitativa" discrezionale dei Commissari avverrà sulla base della griglia valori riportata a pag. 24 del Disciplinare di gara.

5) Si prega infine di chiarire se sia necessario che nell'oggetto sociale delle eventuali società partecipanti alla gara (anche raggruppate) debba necessariamente comprendere le specifiche attività oggetto della gara stessa.

R: In relazione ai requisiti di partecipazione si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo VIII "Soggetti ammessi alla gara" e a quanto specificato al paragrafo IX punto A.2. circa le dichiarazioni da rendere all'interno del DGUE.

6) Si chiede, con riferimento ad un RTI costituendo, se un partecipante possa svolgere solo l'attività di recupero e non di custodia, provvedendo quindi all'esito del soccorso a depositare il mezzo presso la depositaria di un diverso partecipante svolgente l'attività di custodia ed eventualmente anche recupero."

R: Si conferma.

7) Si chiede se requisito necessario per l'attività di custodia sia di disporre di una area adibita a depositaria con le caratteristiche indicate nei documenti di gara o se oltre a questo l'area debba già essere inserita nell'elenco delle depositarie prefettizie di cui all'art 8 DPR 571/1982"

R: Il requisito richiesto per lo svolgimento dell'attività di custodia, in relazione all'area di deposito, è quello indicato a pag. 15 sub lett. b del Disciplinare di gara, cui si rimanda. Non è richiesto quale requisito l'inserimento dell'area nell'elenco delle depositarie prefettizie di cui all'art 8 DPR 571/1982.

8) Si chiede se per le ditte partecipanti al RTI che operano con un solo istituto di credito se, come di norma, possono attestare la solidità economica e finanziaria con una sola referenza bancaria o con una referenza bancaria e con una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 con cui dichiarano il fatturato medio degli ultimi tre anni.

R: Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D.lgs. 50/2016 "Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante". Pertanto, per gli Operatori economici che intrattengono rapporti con un unico istituto bancario, è possibile provare la solidità economica e finanziaria allegando, oltre all'unica referenza bancaria posseduta, uno dei mezzi di prova previsti dalla legge.

9) Si chiede se le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR 445/2000, la cauzione, il patto d'integrità e la dichiarazione di tracciabilità debbano essere sottoscritte digitalmente.

R: Per la cauzione, il patto d'integrità e la dichiarazione di tracciabilità è previsto l'invio telematico con firma digitale.

10) Il Disciplinare di gara prevede, tra i requisiti di capacità tecnico organizzativa relativi all'attività di depositaria (§ IX, lett. A.2, pag. 15), che il concorrente: a) disponga "nell'ambito territoriale per cui si concorre di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzabile, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5"; b) disponga altresì, ai fini della custodia dei veicoli oggetto della presente gara che dovessero risultare incidentati, "all'interno della suddetta area adibita a depositaria, di una superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli appositamente riservata". Al successivo § X, pag. 19, si prevede, per gli RTI costituendi che i sopra indicati requisiti tecnico organizzativi debbano "essere posseduti dal RTI" e vadano "attestati da ciascuno degli operatori economici che



Prefettura di Vicenza - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza

Servizi Generali e Attività Contrattuale



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Veneto

costituiscono il RTI, con riferimento alle attività di propria competenza". Considerato che di norma i requisiti di capacità tecnico organizzativa negli RTI vengono cumulati e riferiti complessivamente agli stessi RTI costituendi, si chiede se il requisito del possesso di una superficie di 500 mq. non parcellizzabile sia ottemperato dall'RTI quando almeno una ditta partecipante soddisfi tale condizione ovvero se sia necessario che tutte le ditte che costituiranno l'RTI debbano possedere il requisito in parola. Si chiede inoltre se il requisito del possesso di un'area non inferiore a 20 mq. destinata ai veicoli incidentati debba essere posseduta dall'RTI nel suo complesso e, quindi, da almeno una ditta partecipante ovvero se tutte le ditte che costituiranno l'RTI debbano soddisfare questo specifico requisito. Qualora i requisiti sopra indicati debbano essere posseduti dall'RTI nel suo complesso e, quindi, da almeno una sola ditta partecipante, si chiede se questa debba essere necessariamente la mandataria.

R: Come si evince dal Disciplinare di gara nel DGUE ogni impresa che svolge attività di custodia deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del paragrafo IX, lett. A.2, pag. 15) quali requisiti ineludibili, individuati dalle Stazioni appaltanti, di cautela e sicurezza della conservazione dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca.

11) Si chiede, con riferimento ad un RTI costituendo, se un partecipante che dispone di un'area adibita a depositaria con una superficie utile non inferiore a mq 500, non parcellizzata, e idonea al parcheggio di almeno n. 50 autoveicoli, opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50, illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5, possa dedicare tale area ai soli veicoli NON incidentati, mentre ai fini della custodia dei veicoli incidentati, indicare una diversa e adiacente area (dedicata appunto ai SOLI veicoli incidentati) di ampiezza non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli sempre opportunamente recintata con un'altezza non inferiore a mt. 2,50 e illuminata da un'altezza non inferiore a mt. 5, munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla normativa Nazionale - ivi compreso il DLGS 152/2006 - e Regionale in materia di tutela ambientale e rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente.

R: Il Disciplinare di gara al paragrafo IX, punto A.2 lett. b, pag. 15), prevede che la superficie non inferiore a mq 20 idonea al parcheggio di almeno 2 autoveicoli incidentati debba essere all'interno della area adibita a depositaria.

F.to Il RUP
Dott.ssa Mariarosaria Manodoro